

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2024

Versamento I rata

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'articolo 1, comma da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;

Visto l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27/11/2023 con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare per l'anno d'imposta 2024;
informa:

► PER I COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI ai sensi della Circolare MEF n. 9/1993 i TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI

Sono altresì esenti:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, annesso alla L. n. 448/2001;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Per **TERRENI AGRICOLI NON RIENRANTI NELLE PREDETTE ESENZIONI**, la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, il moltiplicatore pari a 135.

► Il Comune di Cittaducale è classificato montano

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2024 deve essere effettuato entro il

17 giugno 2024

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non esenti, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono altresì escluse le unità abitative di cui all'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge n. 160/2019.

Il Comune può assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali fattispecie, nel caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate, la **I rata entro il 17 giugno, la II rata entro il 16 dicembre**. E' possibile eseguire il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 17 giugno. L'acconto è eseguito calcolando il 50% di quanto versato l'anno precedente a titolo di IMU, salvo variazioni intervenute. **Le aliquote da applicare sono le seguenti:**

0,60 % per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

1,06 %, per le aree edificabili;

1,06 % per i fabbricati del gruppo "D" il cui gettito è riservato allo Stato (Quota Stato) per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76%;

questo Comune ha approvato a proprio favore (Quota Comune) l'aliquota nella misura dello 0,30%;

1,06 %, per gli altri immobili;

1,01 %, per gli immobili in categoria da A2 a A7;

0,10 % , per i fabbricati rurali ad uso strumentale in categoria D10

► CODICE CATASTALE del COMUNE E' C746 I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO		DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	Comune	Stato		Comune	Stato
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze (cat. A/L, A/(e) A/9)	3912		IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930	
			IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO		3925

► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, per le agevolazioni relative all'abitazione principale occorre tenere conto della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013.

Data 16/05/2024

Il Funzionario Responsabile Dott. Sulpizi Roberto